

## **ALLEGATO 1**

### **Modifiche al dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 20/2024 – integrazioni alle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 20/2024**

#### **aggiornamento dicembre 2025**

*(Art. 1, c.1)*

#### **Articolo 1**

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e s.m.i.)*

1. All'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1:
    - i. dopo le parole “*la presente ordinanza definisce*”, sono inserite le seguenti: “*, salvo quanto previsto dalla successiva lettera b-ter*,”;
    - ii. dopo la parola “*costi*” è inserita la seguente: “***parametrici***”;
    - iii. dopo la parola “*dell'ordinanza*” è inserita la seguente: “***commissariale***”;
    - iv. le parole “*in proprio o attraverso altre imprese (in tal caso il costo è costo massimo ammissibile)*”, sono sostituite dalle seguenti: “*ad eseguire in economia gli interventi che risultano ammissibili a contributo ivi previsti e i conseguenti e necessari aggiornamenti alla predetta ordinanza commissariale. Ai fini della relativa quantificazione e della individuazione delle rispettive modalità di rendicontazione, gli interventi ammissibili a contributo di cui al primo periodo vengono individuati nelle seguenti tipologie:*”;
    - v. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “*a) interventi di funzionale dei terreni costituenti la Superficie Agricola Utilizzata aziendale (CLND 001), di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, ad esclusione dei terreni interessati dagli interventi di cui alla successiva lettera b)*;”;
    - vi. la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*interventi di espianto e successivo reimpianto di colture permanenti (CLND 054), di cui all'articolo 3 della presente ordinanza;*”;
    - vii. dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:  
*“b-bis) interventi particolari su tutte le superfici aziendali, ad esclusione delle sole aree forestali/boschive non produttive, volti alla rimozione di sedimenti e materiale detritico, di cui all'articolo 3-bis della presente ordinanza;*  
*b-ter) ulteriori interventi relativi al ripristino dei terreni costituenti tutte le superfici aziendali, ad esclusione delle sole aree forestali/boschive non produttive, di cui alla lett. w) dell'art. 3, comma 1), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, se realizzati in economia e diversi o aggiuntivi rispetto a quelli di cui alle lettere precedenti, di cui all'articolo 3-ter della presente ordinanza.”;*
  - b. il comma 2 è soppresso;
  - c. dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:  
*“2-bis. Per la rendicontazione di tutte le tipologie di interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni definite all'articolo 3-quater della presente ordinanza.*

*2-ter. Con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettere b-bis e b-ter del presente articolo, qualora sia richiesto dalla tipologia di intervento, l'impresa deve, altresì, dichiarare in perizia e dimostrare in sede di rendicontazione di essere in possesso dei titoli abilitativi necessari e di aver eseguito le opere in conformità alla normativa vigente.”.*

## **Articolo 2**

*(Articolo aggiuntivo 1-bis - Disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle perizie di cui all'ordinanza commissariale n. 20/2024, limitatamente agli interventi da eseguire in economia ai sensi della presente ordinanza)*

1. Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

### **“Articolo 1-bis**

*(Disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle perizie di cui all'ordinanza commissariale n. 11/2023, limitatamente agli interventi da eseguire in economia ai sensi della presente ordinanza)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la perizia asseverata in conformità a quanto stabilito dall'ordinanza commissariale n. 11/2023, deve evidenziare la perimetrazione grafica della superficie oggetto di intervento, per la quale si richiede l'erogazione del contributo, e deve inoltre attestare i seguenti elementi fattuali:
  - Piano Colturale Grafico riferito al momento dell'evento calamitoso;
  - gli interventi eventualmente eseguiti o da eseguire da terzi, come risultanti da fatture e/o preventivi di spesa;
  - le macchine a disposizione dell'impresa per interventi eventualmente eseguiti in proprio;
  - l'elenco delle unità attive e/o la disponibilità di manodopera;
  - le lavorazioni necessarie al ripristino del potenziale produttivo danneggiato/distrutto e i relativi tempi di esecuzione.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ai contenuti inseriti al comma 1 vanno aggiunti:
  - gli acquisti dei mezzi tecnici utilizzati per il reimpianto (a titolo di esempio: materiale vivaistico certificato, altri materiali), come risultanti da fatture e/o preventivi di spesa.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) ai contenuti inseriti al comma 1 va aggiunta, se disponibile, la documentazione fotografica *ex ante*;
4. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter) nella perizia asseverata deve risultare che:
  - la determinazione della spesa da presentare a contributo faccia riferimento ai prezzi regionali per opere e interventi in agricoltura delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, sulla base della localizzazione territoriale della richiesta di contributo, e in subordine, occorrendo, e comunque nei limiti di cui a specifiche voci di spese espressamente individuate, Veneto, Lombardia e Piemonte. Qualora non risulti possibile utilizzare le voci dei predetti prezzi si potranno utilizzare i prezzi regionali afferenti il prezzario regionale per le opere pubbliche. Il prezzario regionale utilizzato deve essere riferito alla data di presentazione della domanda di contributo;
  - l'impresa agricola, che presenta la domanda di contributo, possieda i mezzi agricoli necessari per effettuarli, anche se a titolo di noleggio o altro contratto;

- gli interventi siano finalizzati ad evitare la delocalizzazione dell'impresa, alla ripresa o ripristino dell'attività agricola o alle altre specifiche finalità elencate nella lettera w) dell'articolo 3, comma 1), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, se del caso, fornendone adeguata argomentazione.
5. La perizia asseverata di cui all'articolo 9, comma 3, dell'Ordinanza n. 11/2023 è integrata:
- per le richieste di contributo di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1 contestualmente alla richiesta di riapertura delle pratiche già definite e concesse, con tutti gli elementi e le attestazioni mancanti previsti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo;
  - per le richieste di contributo di cui all'articolo 3-quinquies, comma 2 mediante presentazione di una perizia integrativa se non ancora concluse per i casi di cui all'articolo 3-quinquies, comma 2.

### Articolo 3

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e s.m.i.)*

1. All'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
  - a. la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: ***“Costi parametrici per ettaro per interventi eseguiti di ripristino funzionale dei costituenti la Superficie Agricola Utilizzata aziendale, ad esclusione dei terreni interessati dagli interventi di cui al successivo articolo 3”;***
  - b. il comma 1 è sostituito dal seguente:  
***“1. I costi parametrici per ettaro per interventi di ripristino funzionale dei terreni costituenti la Superficie Agricola Utilizzata aziendale, ad esclusione dei terreni interessati dagli interventi di cui al successivo articolo 3, sono determinati considerando le voci di costo per le operazioni tipiche di ripristino dei terreni, con riferimento allo stato in cui si trovavano ordinariamente nell'imminenza degli eventi calamitosi.”;***
  - c. il comma 2 è sostituito dal seguente:  
***“2. Il costo parametrico per ettaro per gli interventi di ripristino funzionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente ordinanza, è definito tenendo in considerazione i prezzi regionali per opere e interventi in agricoltura. Il prezziario regionale utilizzato deve essere riferito alla data di presentazione della domanda di contributo”;***
  - d. al comma 3:
    - i. l'alinea è sostituito dal seguente: ***“Per la regione Emilia-Romagna, il costo parametrico per ettaro per gli interventi di cui al presente articolo è determinato in misura pari a:”;***
    - ii. la lettera a. è sostituita dalla seguente: ***“a. 691,00 euro/ha per interventi su terreni costituenti la Superficie Agricola Utilizzata aziendale, ad esclusione dei terreni interessati dagli interventi di cui alla successiva lett. c), resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023;”;***
    - iii. la lettera b. è sostituita dalla seguente: ***“b. 887,00 euro/ha per interventi su terreni costituenti la Superficie Agricola Utilizzata aziendale, ad esclusione dei terreni interessati dagli interventi di cui alla successiva lett. c), resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del settembre ottobre 2024;”;***

- iv. la lettera c. è sostituita dalla seguente: “*c. 561,00 euro/ha per interventi su terreni adibiti a colture permanenti, resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del 2023 e 2024.*”;
- v. la lettera d. è soppressa;
- e. al comma 4:
  - i. l’alinea è sostituito dal seguente: “*Per la regione Toscana, il costo parametrico per ettaro per gli interventi di cui al presente articolo è determinato in misura pari a:*”;
  - ii. la lettera a. è sostituita dalla seguente: “*a. 691,00 euro/ha per interventi su terreni costituenti la Superficie Agricola Utilizzata aziendale, ad esclusione dei terreni interessati dagli interventi di cui alla successiva lett. c), resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023;*”;
  - iii. la lettera b. è soppressa;
  - iv. la lettera c. è sostituita dalla seguente: “*c. 561,00 euro/ha per interventi su terreni adibiti a colture permanenti, resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023.*”;
  - v. la lettera d. è soppressa;
- f. al comma 5:
  - i. l’alinea è sostituito dal seguente: “*Per la regione Marche, il costo parametrico per ettaro per gli interventi di cui al presente articolo è determinato in misura pari a:*”;
  - ii. la lettera a. è sostituita dalla seguente: “*a. 691,00 euro/ha per interventi su terreni costituenti la Superficie Agricola Utilizzata aziendale, ad esclusione dei terreni interessati dagli interventi di cui alla successiva lett. c), resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023;*”;
  - iii. la lettera b. è soppressa;
  - iv. la lettera c. è sostituita dalla seguente: “*c. 561,00 euro/ha per interventi su terreni adibiti a colture permanenti, resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023.*”;
  - v. la lettera d. è soppressa;
- g. il comma 6 è soppresso;
- h. dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:  
“*6-bis. Le modalità per la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono illustrate nell’articolo 3-quater.*”

## Articolo 4

*(Modifiche e integrazioni all’articolo 3 dell’ordinanza commissariale n. 20/2024 e s.m.i.)*

1. All’articolo 3 dell’ordinanza commissariale n. 20/2024 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
  - a. la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “*Costi parametrici per interventi in economia sui terreni agricoli di espianto e successivo reimpianto di colture permanenti*”;
  - b. il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“*1. Il contributo parametrico per ettaro riconosciuto per interventi di espianto di Colture permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza, è determinato:*”

- a) per le Colture permanenti, ad eccezione delle superfici destinate alla produzione di Uva da vino (CLND 063), in misura pari al 95% del costo riportato all'allegato I, capitolo II-Investimenti, paragrafo 2.1, sottoparagrafo 2.1.1 (spese di espianto di colture arboree ed attività connesse) della circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, protocollo n. 0259791 in data 19 maggio 2023, recante “Indicazioni sui decreti ministeriali 29 settembre 2022, protocollo n. 480156 e n. 480166 – Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli e delle patate”;
- b) per le superfici destinate alla produzione di Uva da vino (CLND 063), in misura pari al 95% del costo riportato al paragrafo 2.2.9 Tabella 11 del documento della Rete Rurale Nazionale (RRN), elaborato dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), recante “Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027”, Giugno 2024.”;
- c. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il contributo parametrico per ettaro riconosciuto per interventi di impianto di colture permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza, per le motivazioni esposte in premessa, è determinato:

  - a) per le Colture permanenti, ad eccezione delle superfici destinate alla produzione di Uva da vino (CLND 063), in misura pari al 95% del costo riportato al Capitolo 3, paragrafo 3.2 (Tabelle UCS costo di impianto) del documento della Rete Rurale Nazionale (RRN), elaborato dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), recante “Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di sviluppo rurale”, aggiornamento settembre 2023;
  - b) per le superfici destinate alla produzione di Uva da vino (CLND 063), in misura pari al 95% del costo riportato al Capitolo 3 del documento della Rete Rurale Nazionale (RRN), elaborato dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), recante “Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027”, Giugno 2024.”;
- d. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi di espianto e contestuale reimpianto di Colture permanenti di cui al presente articolo, i costi di ripristino funzionale del terreno di cui all'articolo 2 della presente ordinanza si intendono inclusi nei costi di impianto di cui al precedente comma 2”
- e. dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. I contributi per l'espianto e per l'impianto di ciascuna coltura permanente sono commisurati al profilo tecnologico dell'impianto preesistente, come documentato in perizia. Per ragioni di carattere agronomico, fitosanitario e di rischio idrogeologico, attestati all'interno della perizia asseverata, è consentito lo spostamento degli impianti in altra superficie nella disponibilità della medesima impresa agricola e in tali casi il terreno originario non potrà essere oggetto di colture permanenti per i successivi 5 anni dalla data del trasferimento dell'impianto.

3-ter. Le modalità per la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono illustrate nell'articolo 3-quater.”.

*(Articoli aggiuntivi 3-bis - Costi parametrici per interventi particolari su tutte le superfici aziendali, ad esclusione delle sole aree forestali/boschive non produttive, volti alla rimozione di sedimenti e materiale detritico -; 3-ter - Modalità di quantificazione e rendicontazione dei costi per gli ulteriori interventi relativi al ripristino dei terreni costituenti tutte le superfici aziendali, ad esclusione delle sole aree forestali/boschive non produttive, di cui alla lettera w) dell'articolo 3, comma 1), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, se realizzati in economia. Modifiche alla lettera w) dell'articolo 3, comma 1), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 -; 3-quater - Specifiche modalità per la rendicontazione degli interventi eseguiti in economia a cura delle imprese agricole ai sensi degli articoli 2, 3, 3-bis e 3 ter, della presente ordinanza -; 3-quinquies - Disposizioni relative alle istanze di contributo relative agli interventi eseguiti in economia a cura delle imprese agricole ai sensi degli articoli 2, 3, 3-bis e 3 ter, della presente ordinanza già in essere alla data del 31 dicembre 2025 - e 3-sexies - Integrazione dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 per l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure ivi contenute alle imprese agricole danneggiati dagli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna e disposizioni finalizzate a regolare le procedure di contribuzione relative alle imprese agricole danneggiate sia dagli eventi verificatisi nel 2023, sia da quelli verificatisi nel 2024 -)*

1. Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

#### **Articolo 3-bis**

*(Costi parametrici per interventi particolari su tutte le superfici aziendali, ad esclusione delle sole aree forestali/boschive non produttive, volti alla rimozione di sedimenti e materiale detritico)*

1. Nel caso in cui il perito dichiari che per la ripresa e il ripristino dell'attività agricola sia necessario eseguire interventi particolari per la rimozione di sedimenti limosi, sabbiosi e ghiaiosi, nonché di residui vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), della presente ordinanza, e che tali interventi debbano essere eseguiti prima di procedere all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 ovvero al di fuori del normale processo di esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, i medesimi interventi possono essere eseguiti in economia.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono interessare anche solo in parte i terreni interessati dalle operazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza. Nella perizia asseverata il perito dovrà quindi indicare per ciascuna particella, oltre alle superfici interessate dalle operazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, anche la superficie per la quale si rendono necessari gli interventi considerati nel presente articolo.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo concesso alle imprese agricole ha importi distinti, in relazione alla gravità dell'intervento resosi necessario, comportando allo stesso tempo oneri documentali crescenti da ottemperare in sede di presentazione della domanda e di rendicontazione.
4. I costi parametrici di riferimento per gli interventi di cui al presente articolo, per le motivazioni esposte in premessa, sono determinati come di seguito specificato:
  - a) intervento minore per la rimozione di limo e residui vegetali e senza il ricorso a mezzi speciali: 369,00 euro/Ha;
  - b) intervento significativo per la rimozione di materiali detritici, realizzato con ausilio di *scraper* e livellatrici e in presenza di materiale ghiaioso e detritico sparso su tutta la superficie, per spessori fino a 20 centimetri: 1.508,00 euro/Ha;

- c) intervento molto significativo per la rimozione di materiali detritici, come sopra, per spessori compresi tra 21 e 40 centimetri: 2.604,00 euro/Ha;
  - d) intervento grave per la rimozione di materiali detritici, come sopra, per spessori pari o superiori a 41 centimetri: 3.892,00 euro/Ha.
5. Nei casi in cui sui terreni si siano verificati significativi accumuli di materiali detritici quali legname e/o massi e pietre di grande dimensione in grande quantità, risultanti dalla documentazione fotografica allegata alla perizia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, che richiedano l'intervento di imprese esterne, in alternativa a quanto previsto dal comma 4, il relativo costo è ammesso a contributo per l'importo documentato con le relative fatture. Qualora l'intervento di rimozione sia realizzato direttamente dall'impresa in economia, disponendo la medesima impresa della necessaria capacità tecnica necessaria (attestata in perizia), il relativo costo è ammesso a contributo sulla base di un computo metrico e dei prezzi regionali, con riferimento alle corrispondenti voci di spesa attestato dal perito e controfirmata dal beneficiario del contributo, per presa visione e accettazione del contenuto.
6. Le modalità per la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono illustrate nell'articolo 3-quater.

### **Articolo 3-ter**

*(Modalità di quantificazione e rendicontazione dei costi per gli ulteriori interventi relativi al ripristino dei terreni costituenti tutte le superfici aziendali, ad esclusione delle sole aree forestali/boschive non produttive, di cui alla lettera w) dell'articolo 3, comma 1), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, se realizzati in economia. Modifiche alla lettera w) dell'articolo 3, comma 1), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera w), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 le imprese agricole possono realizzare, in economia, anche gli interventi su aree/fondi privati esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'impresa agricola, qualora gli stessi consistano in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano funzionali ad aumentarne le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio, comfort e sostenibilità o a evitarne la delocalizzazione.
2. Il costo da presentare a contributo per gli interventi di cui al comma 1 o tecnicamente assimilabili è quantificato:
  - mediante fatture e/o i preventivi di spesa relative ad interventi eventualmente eseguiti da terzi;
  - sulla base di un computo metrico e dei prezzi regionali, con riferimento alle corrispondenti voci di spesa, per gli interventi eseguiti in proprio, fatte salve gli ulteriori requisiti specificati nella perizia di cui all'articolo 1-bis.
3. Le modalità per la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono illustrate nell'articolo 3-quater.

### **Articolo 3-quater**

*(Specifiche modalità per la rendicontazione degli interventi eseguiti in economia a cura delle imprese agricole ai sensi degli articoli 2, 3, 3-bis e 3 ter, della presente ordinanza)*

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, per la rendicontazione di tutte le tipologie di interventi di cui all'art. 1, della presente ordinanza, eseguiti anche in economia direttamente dal titolare/i

dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite, l'onere di rendicontazione è assolto mediante la produzione dei documenti di seguito specificati:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 2, tramite la presentazione di dichiarazioni di avvenuta e corretta esecuzione delle lavorazioni e di conformità rispetto a quanto asseverato in perizia di cui all'art. 1-bis) a firma del tecnico incaricato e controfirmata dal beneficiario del contributo, per presa visione e accettazione del contenuto.
- b) per gli interventi di cui all'articolo 3, la documentazione stabilita nelle procedure previste per gli Interventi Settoriali del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027:
  - i. per le Colture permanenti, ad eccezione delle superfici destinate alla produzione di Uva da vino (CLND 063): “INVRE (47(1)(a)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e metodi di produzione innovativi e sperimentali, nonché altre azioni”;
  - ii. per le superfici destinate alla produzione di Uva da vino (CLND 063): “RESTRVINEY (58(1)(a)) - ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
- c) per gli interventi di cui all'articolo 3-bis:
  - i. per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 4, il costo sostenuto non deve essere dimostrato mediante documentazione specifica, ma è sufficiente la dichiarazione di avvenuta esecuzione da parte del perito, controfirmata dal beneficiario del contributo, per presa visione e accettazione del contenuto;
  - ii. per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 4: deve essere dichiarata l'avvenuta esecuzione controfirmata dal beneficiario del contributo, per presa visione e accettazione del contenuto e deve essere allegata, per gli interventi eseguiti in proprio, la documentazione relativa alla disponibilità dei mezzi agricoli necessari per effettuare l'intervento, la documentazione relativa al fabbisogno lavorativo aziendale e alla disponibilità di personale addetto alle operazioni, ovvero, per gli interventi eseguiti da altre imprese, le fatture quietanziate relative ai lavori svolti;
  - iii. per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 4, in aggiunta a quanto previsto al punto ii. precedente, è necessario produrre il piano quotato o, in alternativa, deve essere indicata l'area di raccolta del materiale rimosso, con cubatura rilevabile;
  - iv. per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 4, in aggiunta a quanto previsto al punto ii. precedente, è necessario produrre il piano quotato;
  - v. per gli interventi di cui all'art. 3 bis comma 5 è necessario produrre:
    - a) Per interventi eseguiti in economia:
      - computo metrico estimativo a consuntivo degli interventi eseguiti riferito alle voci di spesa corrispondenti indicate nei prezzari regionali;
      - attestazione del Direttore dei lavori o del perito incaricato della rendicontazione, di regolare esecuzione dei lavori;
      - quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori o del perito incaricato della rendicontazione.
      - la documentazione prevista al punto ii del comma 1 lett. c);
      - piano quotato;
      - documentazione fotografica *ante e post* intervento;

- formulari di smaltimento rifiuti.
- b) Per gli interventi eseguiti da imprese esterne:
- attestazione del Direttore dei lavori o del perito incaricato della rendicontazione, di regolare esecuzione dei lavori;
  - quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori o del perito incaricato della rendicontazione.
  - la documentazione prevista al punto ii del comma 1 lett. c);
  - piano quotato;
  - documentazione fotografica *ante e post* intervento;
  - formulari di smaltimento rifiuti.
- d) per gli interventi di cui all'articolo 3-ter:
- i. computo metrico estimativo a consuntivo degli interventi eseguiti riferito alle voci di spesa corrispondenti indicate nei prezzi regionali per opere e interventi in agricoltura delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e in subordine, occorrendo, e comunque nei limiti di cui a specifiche voci di spese espressamente individuate, Veneto, Lombardia e Piemonte. Qualora non risulti possibile utilizzare le voci dei predetti prezzi regionali si potranno utilizzare i prezzi regionali afferenti il prezziario regionale per le opere pubbliche;
  - ii. attestazione del Direttore dei lavori o del perito incaricato della rendicontazione, di regolare esecuzione dei lavori;
  - iii. quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori o del perito incaricato della rendicontazione.
2. Per le dichiarazioni di avvenuta e corretta esecuzione delle lavorazioni e di conformità rispetto a quanto asseverato in perizia di cui all'art. 1-bis, da allegare alla documentazione da presentare in sede di rendicontazione a firma del tecnico incaricato e controfirmata dal beneficiario del contributo, per presa visione e accettazione del contenuto viene riconosciuto un corrispettivo pari al 6% sul costo complessivo degli interventi eseguiti in economia ad esclusione dei lavori per i quali sia già previsto un compenso per la Direzione dei lavori.
3. Le specifiche modalità di rendicontazione di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di contributo già presentate, il cui contributo non sia ancora stato concesso, ovvero a chi ha già eseguito i lavori e non abbia ancora rendicontato i medesimi o non sia stato emesso il decreto di liquidazione.

### Articolo 3-quinquies

*(Disposizioni relative alle istanze di contributo relative agli interventi eseguiti in economia a cura delle imprese agricole ai sensi degli articoli 2, 3, 3-bis e 3 ter, della presente ordinanza già in essere alla data del 31 dicembre 2025)*

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente ordinanza, le cui pratiche siano già state definite e concesse, possono presentare istanza di integrazione delle relative domande, anche al solo scopo di fruire delle condizioni di maggior favore introdotte a seguito delle modifiche introdotte nella normativa primaria e nella regolazione attuativa vigenti al momento della presentazione della citata domanda.
2. Le domande presentate e per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza potranno essere integrate entro i successivi 60 giorni, al fine dell'adeguamento delle stesse alle nuove disposizioni.

3. Il procedimento istruttorio delle istanze di integrazione delle perizie, ai sensi dell'articolo 1-bis, e delle rendicontazioni, ai sensi dell'articolo 3-quater, è il medesimo seguito per la domanda originaria, fatte salve le semplificazioni procedurali introdotte con la presente o con altre ordinanze commissariali.
4. Il termine di 18 mesi o il maggior tempo eventualmente concesso dalla notifica del decreto di concessione per la presentazione, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, della documentazione comprovante le spese sostenute e la richiesta di saldo del contributo, ancorché già scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è prorogato di ulteriori 12 mesi allo scopo di consentire ai beneficiari di avvalersi delle innovazioni introdotte con le modifiche successivamente apportate alla presente ordinanza commissariale.

### Articolo 3-sexies

*(Integrazione dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 per l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure ivi contenute alle imprese agricole danneggiati dagli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna e disposizioni finalizzate a regolare le procedure di contribuzione relative alle imprese agricole danneggiate sia dagli eventi verificatisi nel 2023, sia da quelli verificatisi nel 2024)*

#### 1. All'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023:

- a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle imprese agricole danneggiate dagli ulteriori eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023”;*
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*“1-bis. Per la sola Regione Emilia Romagna, nei casi in cui un'azienda agricola sia risultata ripetutamente danneggiata dagli eventi calamitosi e il contributo spettante per gli eventi del maggio 2023 sia già stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni occorsi in seguito al maggio 2023, viene riconosciuto un ulteriore contributo relativo agli eventi successivi a quelli del maggio 2023, con conclusione del relativo procedimento e riduzione del contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese sostenute, e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo, il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno.*

*1-ter. Per le imprese agricole nuovamente danneggiate dagli eventi alluvionali e precedentemente oggetto di concessione del contributo per i quali i lavori siano definitivamente conclusi in data antecedente al nuovo danno, il soggetto legittimato dovrà formulare una nuova domanda di contributo.”.*

*1-quater. Per la sola Regione Emilia-Romagna, per le aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023 per i quali siano stati effettuati interventi di riparazione, ma non sia stata presentata la domanda di contributo e che siano stati successivamente nuovamente danneggiati dagli eventi dei mesi di settembre e ottobre 2024, possono essere presentate due distinte domande di contributo, ciascuna relativa alle lavorazioni eseguite e documentate, dando evidenza attraverso idonea documentazione (documentazione fotografica, fatture, bonifici, etc.) delle lavorazioni eseguite in relazione allo specifico evento.*

*In tale ipotesi si procede alla relativa istruttoria a partire da quella relativa all'evento del maggio 2023.”*

## **Articolo 6**

*(Integrazioni all'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e s.m.i.)*

1. All'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:

f. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

**“4-bis. A decorrere dalla data di operatività delle necessarie modifiche ai sistemi informatizzati che sarà comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale della struttura commissariale e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana:**

**a) l'allegato 1 (*modello di domanda*) all'ordinanza n. 11/2023, è sostituito dal nuovo modello in allegato A alla presente ordinanza;**

**b) l'allegato 3 (*perizia asseverata*) all'ordinanza n. 11/2023, per le sole imprese agricole, è sostituito dal nuovo modello in allegato B alla presente ordinanza.**

**4-ter. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 4-bis, per la richiesta di integrazione del contributo relativa alle spese tecniche di rendicontazione di cui all'articolo 3-quater della presente ordinanza, all'ordinanza commissariale n. 11/2023 è aggiunto il modello “allegato 10 (*richiesta contributo spese tecniche rendicontazione agricoltura*)”, in allegato C alla presente ordinanza.**

## **Articolo 7**

*(Integrazioni all'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e s.m.i.)*

1. All'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunta la seguente integrazione:

a. al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “*ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*”.